



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 151 del 29/09/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 31 agosto 2011, n. 184

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di 36 MW da realizzare nel Comune di Mottola (TA), in località "Semeraro" - Proponente: Elettrovit s.r.l. - Sede legale: Via Fontana, n. 43 Ottaviano (NA).

L'anno 2011 addì 31 del mese di agosto in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 29.06.2007 ed acquisita al prot. n. 10713 del 29.06.2007, Elettrovit S.r.l inoltrava al Servizio Ecologia della Regione Puglia istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, relativamente alla proposta di parco eolico sito nel Comune di Mottola (TA), allegando all'uopo la documentazione prevista per legge;

Con ricorso amministrativo ex art. 117 del c.p.a., iscritto al R.G. n. 973/2011, la società proponeva ricorso dinanzi al Tar Lecce al fine di far accertare l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA e su quella di autorizzazione unica. Alla data di adozione del presente provvedimento non risultano adottate pronunce del Tribunale adito sul suddetto contenzioso.

Lo Scrivente Servizio, con nota prot. n. 7941 del 9 agosto 2011, avendo riscontrato che alla data di stesura della nota non risultava ancora pervenuta la documentazione attestante la pubblicazione all'albo pretorio comunale ai fini della consultazione ai sensi della LR 11/2001 e s.m.i, la richiedeva ai fini della definizione del procedimento amministrativo.

L'amministrazione "Città di Mottola", nelle veci del responsabile del Servizio Urbanistica comunale, riscontrava la richiesta di cui al punto precedente con nota del 10 agosto 2011, acquisita al prot. n. 8078 del 19 agosto 2011, trasmettendo in allegato la vidimazione relativa all'avvenuta pubblicazione degli atti di progetto dal 12/12/2007 al 12/01/2008.

Medio tempore la Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui

all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

==> Località: L'area interessata dal progetto in esame ricade interamente nel territorio comunale di Mottola (TA) e si sviluppa in località "Semeraro".

==> Numero di aerogeneratori: 12 (Tav. All. A- "Relazione Relazione Tecnica" - p.2)

==> Potenza unitaria: 3 MW (ibid., p.2)

==> Potenza complessiva: 36 MW (ibid., p.15)

==> Diametro rotore: 90 m (ibid., - p.16)

==> Altezza torre (al mozzo): 105 m (ibid., p.18)

==> Sviluppo verticale complessivo: 150 m

==> Coordinate: ricavate dalla documentazione digitale-vettoriale allegata all'istanza (Sistema di riferimento Gauss-Boaga, 2° fuso EST, datum Roma 40,)

Torre X Y

1 2687463 4502778

2 2687739 4502583

3 2688119 4502656

4 2688544 4503284

5 2688987 4503280

6 2689400 4503311

7 2689652 4502893

8 2688989 4502809

9 2689002 4502160

10 2687152 4504846

11 2686664 4504764

12 2686857 4505165

Si rileva che il layout progettuale presentato dal proponente non comprende né la stazione di allacciamento né, conseguentemente, il tracciato di cavidotto esterno di connessione ad essa.

L'istruttoria illustrata nel seguito è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001.

La verifica di assoggettabilità pone pertanto in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

1) il progetto si rivela lacunoso nella definizione del quadro progettuale. Ad una analisi più attenta risulta non definita la soluzione di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale;

2) anche il quadro programmatico non è adeguatamente definito: in particolare, essendo lacunosa la rappresentazione dell'inserimento della progettualità in una adeguata planimetria, con evidenza delle relazioni delle pertinenze di impianto con la zonizzazione urbanistica come definita dallo strumento vigente (PRG), non è possibile escludere l'interferenza del progetto con le aree per insediamenti "industriali o artigianale con spazi annessi" (da CTR), localizzate nelle vicinanze del parco eolico in località San Basilio, così come rilevato dall'osservazione della Carta tecnica regionale e dall'ortofoto, disponibili sul SIT-Puglia;

3) il progetto, che prevede l'installazione di 12 aerogeneratori con uno sviluppo verticale complessivo di 150 m e un diametro del rotore di 90 m, potrebbe avere un impatto visivo significativo su una serie di punti sensibili, non opportunamente indagati, come i numerosi insediamenti rurali storici (masserie) presenti sul territorio (ricognizione operata in ambiente GIS su ortofoto 2006, carta tecnica regionale, IGM 1:25.000), le aree vincolate come la zona SIC-ZPS "Zona delle Gravine" IT9130007, SIC "Murgia Sud-Est" IT9130005, il parco regionale "Terra delle Gravine" come suggerito dalle "Linee guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" DGR N. 131 del 2 marzo 2004. Potenzialmente rilevante anche "l'effetto selva" trattato in numerosi atti normativi e d'indirizzo sia nazionali sia regionali (le Linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005; Direttive in ordine a linee guida per la valutazione ambientale in relazione alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia di cui alla DGR 131/2004; l'Allegato 4 al DM 10 settembre 2010) che raccomandano distanze corrispondenti a 3-5 diametri (ovvero, per l'impianto in oggetto che presenta un diametro massimo del rotore di 90 m, delle distanze variabili fra 270 e 450 m) fra aerogeneratori sulla stessa fila, da incrementare fino a 5-7 diametri (450 - 630 m) fra aerogeneratori disposti su file parallele. Si deve ritenere che per le seguenti coppie di aerogeneratori, disposti su file parallele, la distanza risulti inferiore alla distanza minima raccomandata dai molteplici riferimenti citati (450 m) per gli AG: 1-2 circa 340 m; 10-12 circa 435 m. Si osserva altresì che la distanza è inferiore a quella massima raccomandata per gli AG disposti su file parallele (630): AG 10-11 (circa 500 m); AG 6-7 (circa 485 m); AG 5-8 (circa 470 m). Per AG disposti sulla stessa fila, la distanza risulta inferiore al valore massimo raccomandato per i seguenti AG (450 m): 4-5 circa 440 m; 5-6 circa 420 m; 2-3 circa 390 m;

4) la documentazione fornita dal proponente non è sufficiente da poter escludere impatti su flora, fauna ed ecosistemi per le motivazioni che seguono: la matrice agricola in cui si sviluppa il parco è più articolata di quella rappresentata e proposta dal proponente, caratterizzandosi non solo per aree di seminativi semplici in aree non irrigue (Tav. 7, "carta uso del suolo") ma anche da vigneti, uliveti, frange di aree a bosco poste in adiacenza ad aree interessate dalla realizzazione del tracciato del cavidotto (in prossimità della Mass. Semeraro); l'area interessata dal parco è ubicata ad una distanza inferiore ai 300 m dall'area IBA 139 "Gravine" rispetto alla quale manca qualsiasi menzione e approfondimento negli

elaborati scrittografici allegati al progetto; l'area circoscritta al parco si caratterizza per la presenza di importanti dominanti ambientali (zona SIC-ZPS "Zona delle Gravine" IT9130007 (meno di 1 Km), SIC "Murgia di Sud-est" IT9130005 meno di 400m, Parco regionale "Terra delle Gravine" circa 850 m) che si caratterizzano per la presenza di aree boscate, latifoglie, frequentate anche da importanti specie avifaunistiche;

5) in base ai riscontri effettuati sulla Tav. 5 " Idrografia superficiale" del SIA, diversi tratti di cavidotti interferiscono con elementi di sensibilità ambientale (corsi d'acqua) evidenziati nell'area. Un'ulteriore verifica rispetto alla Carta Idrogeomorfologica redatta dall'Autorità di Bacino evidenzia inoltre che gli AG 01 (a circa 60 m), 03 (a circa 50 m), 04 (a circa 60 m), 05 (si sovrappone), 08 (a circa 40 m) interferiscono con corsi d'acqua episodici, mentre si sovrappongono ad una ripa di erosione fluviale gli AG 04, 02, 01 (a circa 50 m). La mancata illustrazione del collegamento dell'impianto con la rete elettrica di trasmissione nazionale non esclude ulteriori attraversamenti di questo tipo;

6) Nell'analisi dei possibili impatti acustici il progettista si limita a riportare i risultati ottenuti dalla implementazione del Software WindPRO 2, senza allegare alcuna relazione di supporto necessaria a commentare i dati rinvenuti dalle elaborazioni. Inoltre manca del tutto l'indagine fonometrica ante - operam, la verifica del criterio differenziale e un vero e proprio studio del clima acustico che sia inoltre anche firmato da un tecnico competente;

7) il tracciato del cavidotto presenta le seguenti potenziali criticità non oggetto di attenzione da parte del proponente: l' attraversamento di un ambito esteso di tipo "C" ai sensi del PUTT/P della Puglia caratterizzato dal "tratturello Martinese"; l'attraversamento di un'area posta in adiacenza ad un bosco in prossimità della Mass. Semeraro; interferenza con il tracciato dell'acquedotto pugliese (da Tav. 5 "Idrografia Superficiale" del SIA).

8) In merito al rischio di incidenti, si rileva la presenza (in seguito ad analisi dell'ortofoto 2006-7 in ambiente GIS) di fabbricati entro il raggio stimato di gittata massima di circa 300 m per gli AG: 1; 8; 7; 9. Il raggio stimato di gittata massima di circa 250-300 m è stato scelto per uniformare i criteri di valutazione a quelli adottati nel corso delle istruttorie di progetti che contemplano l'utilizzo dello stesso modello di aerogeneratori. Si segnala inoltre un rischio per la sicurezza a causa del possibile ribaltamento accidentale dell' AG 6 a danno della linea AT presente sul territorio; per tale valutazione si è assunta una proiezione per ribaltamento alla base dell'aerogeneratore pari a 170 m, dovuta allo sviluppo verticale complessivo (150 m) della torre, più un ulteriore franco di sicurezza.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di cui trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità; dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti; si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Mottola (TA), nella località denominata "Semeraro", presentato dalla Elettrovit Srl, possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree prospicienti.

L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà

considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO IL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Mottola (TA), nella località denominata "Semeraro" - Proponente: Elettrovit s.r.l.- Sede legale: Via Fontana, n. 43 Ottaviano (NA).

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore

Ing. Francesco Corvace

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.

Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia

Ing. Antonello Antonicelli
